

Gruppo di verifica
della Convenzione delle Alpi

ImplAlp/2014/20/6a/3

(OL : EN)

Decisione sulla domanda presentata dal CAA riguardante il presunto mancato rispetto dell'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo in relazione a un'autorizzazione concessa a una funivia per il sito di Piz Val Gronda (Tirolo, Austria)

1- Procedura

In data 20 marzo 2013, il Club Arc Alpin (CAA), organizzazione avente statuto di Osservatore in seno alla Convenzione delle Alpi, ha presentato una domanda al Gruppo di verifica affinché quest'ultimo esamini se l'Austria e, nel caso specifico, la Giunta Regionale del Tirolo abbia violato l'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo concedendo l'autorizzazione a un progetto di funivia per il sito di Piz Val Gronda, nel comune di Ischgl (Tirolo, Austria).

Nel corso della 18^a riunione (9-10 aprile 2013, Ponte di Legno), il Gruppo di verifica ha deciso di procedere alla disamina della domanda istanza in conformità con il punto 2.3¹ delle funzioni e 3.1.2² della procedura del Gruppo di verifica (Documento AC XII/A1).

La domanda è conforme ai requisiti delle richieste di verifica di presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli stabiliti dal Gruppo di verifica nel corso della sua 16^a riunione, ovvero di presentare una breve descrizione dei fatti e della procedura, ivi incluse cartine e immagini pertinenti, nelle quattro lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi (ImplAlp/2012/16/9/2).³

Occorre rilevare che il Gruppo di verifica non è vincolato al contenuto della domanda indirizzata-gli. Alla presentazione di una domanda di verifica, il Gruppo di verifica ha la facoltà di decidere sotto quali aspetti legali esaminare l'istanza.

¹ 2.3. “Tratta le domande di verifica relative al presunto non rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli che gli vengono sottoposte dalle Parti contraenti e dagli osservatori;”

² 3.1.2. “Le Parti contraenti o gli osservatori possono in qualsiasi momento indirizzare al Gruppo di verifica una richiesta scritta e motivata di verifica di una presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Una simile richiesta dà inizio a una procedura straordinaria di verifica, alla quale si applicano per analogia le stesse regole della procedura ordinaria.”

³ La richiesta del CAA contiene i seguenti documenti: una traduzione della richiesta nelle quattro lingue alpine; una cartina e immagini dell'area in questione; una copia della delibera della Giunta Regionale del Tirolo che concede l'autorizzazione al progetto, nonché una copia di una precedente decisione su ricorso in appello riguardante un altro progetto nella stessa area.

L'Austria ha ratificato il Protocollo Turismo in data 14 agosto 2002, l'UE in data 6 luglio 2006 e la Svizzera l'ha siglato il 16 ottobre 1998.

Nel corso della sua 18° riunione, il Gruppo di verifica ha deciso inoltre di chiedere ad Austria, UE e Svizzera di fornire ulteriori informazioni per la sua 19ª riunione.

Sono pervenuti i seguenti documenti:

- Austria: informazioni della Giunta Regionale del Tirolo (documento ImplAlp_2013_19_6a) e informazioni del Ministero federale per i trasporti, l'innovazione e la tecnologia (documento ImplAlp_2013_19_6b). Nel corso della riunione, l'Austria ha chiarito che la posizione del Tirolo presentata nella risposta scritta pervenuta rappresenta anche la posizione ufficiale dell'Austria.
- UE: informazioni della Commissione europea (documento ImplAlp_2013_19_6c)
- Svizzera: informazioni fornite dal Cantone dei Grigioni al Parlamento cantonale (documento ImplAlp_2013_19_6d)

Tali documenti sono stati trasmessi dal PSAC ai membri del Gruppo di verifica e sono stati presentati verbalmente nel corso della sua 19ª riunione.

Inoltre, gli osservatori di CAA e FIANET hanno tenuto una presentazione verbale corredata di immagini del progetto e del sito.

2- Contenuti della domanda e riepilogo dei fatti:

In data 20 marzo 2013, il Club Arc Alpin (CAA) ha indirizzato una domanda al Gruppo di verifica affinché questo valuti se l'Austria abbia violato l'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo nel contesto dell'autorizzazione concessa dalla Giunta Regionale del Tirolo il 19 settembre 2012 al progetto di funivia per il sito di Piz Val Gronda, nel comune di Ischgl.

Relativamente a tale sito, la domanda fa riferimento a una precedente procedura di autorizzazione di un progetto risalente al 2003. Mentre la richiesta di autorizzazione presentata dalla stessa azienda per il trasporto di sciatori mediante battipista sul Piz Val Gronda aveva avuto esito positivo in primo grado, in secondo grado essa era stata successivamente negata dalla Giunta regionale del Tirolo, a fronte del ricorso in appello da parte del Landesumweltanwalt (difensore civico dell'ambiente). In presenza di condizioni di neve favorevoli, questo sistema avrebbe consentito il trasporto di circa 500 sciatori al giorno sino in cima al Piz Val Gronda. La Giunta Regionale del Tirolo ha motivato la propria decisione sostenendo che i danni associati ai viaggi su battipista non sono da classificarsi come esigui, soprattutto alla luce degli impegni internazionali assunti nell'ambito della Convenzione delle Alpi. Inoltre, tenuto conto del comprensorio già esistente, l'autorità non vedeva alcun interesse pubblico nella realizzazione del progetto. Il ricorso dell'azienda Silvretta Seilbahn AG contro questo decreto è stato respinto dal Tribunale amministrativo in quanto infondato.

Nella sua domanda, il CAA sostiene che le piste e le persone trasportate indicherebbero un uso ai fini di un turismo intensivo di una serie di aree del comune di Ischgl. In particolare, sostiene che con la realizzazione del nuovo progetto si potrebbero trasportare circa 1300 persone all'ora (al

posto delle 500 persone al giorno del precedente progetto del 2003). Ipotizzando che la funivia funzioni 7 ore al giorno, il numero massimo giornaliero ammonterebbe a 9100 persone.

Secondo la domanda, i pregiudizi del progetto al valore ricreativo del sito di Piz Val Gronda non sarebbero stati esaminati nella delibera che ha concesso l'autorizzazione al progetto.

Il CAA ha rivolto le seguenti domande al Gruppo di verifica:

- L'articolo 4 comma 1 lettera g del Programma per le funivie e i comprensori sciistici del Tirolo del 2005 applica interamente l'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo della Convenzione delle Alpi?
- L'ulteriore ampliamento, illustrato sopra, di uno spazio già sfruttato con un turismo intensivo è conforme all'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo della Convenzione delle Alpi?
- In cosa consiste un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo?

Con la delibera del 19 settembre 2012, la Giunta Regionale del Tirolo ha concesso all'azienda Silvretta Seilbahn AG di Ischgl/Paznauntal l'autorizzazione a norma della legge di tutela della natura per il progetto "Funivia di Vesil con piste da sci, 2011". La Valle di Vesil è al confine tra l'Austria e la Svizzera e il Piz Val Gronda si trova sul lato occidentale della valle. La Valle di Vesil è un paesaggio alpino e altoalpino ed è privo di attrezzature tecniche. Si stima che il progetto previsto sia in grado di trasportare 1300 persone all'ora sul Piz Val Gronda. La stazione superiore è situata quasi in cima al Piz Val Gronda, cioè a 8 metri dal confine svizzero. La delibera di autorizzazione della Giunta Regionale del Tirolo considera l'impianto tecnico di grande impatto visivo.

La delibera del 19 settembre 2012 della Giunta Regionale del Tirolo dichiara che non vi è l'obbligo di eseguire una valutazione di impatto ambientale e che sono già state esperite tutte le vie di ricorso a livello nazionale. Pertanto la delibera è entrata in vigore.

La funivia del Piz Val Gronda è entrata in funzione nella stagione invernale 2013/2014.

Dietro richiesta, la Commissione europea ha informato il Gruppo che è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Austria per la mancata istituzione di una adeguata rete Natura 2000, capace di includere al suo interno un sito dell'area del Piz Val Gronda. La procedura è ancora in corso.

3- Riassunto della discussione

3.1. Chiarimenti

Nel corso della 19^a riunione sono stati chiariti i seguenti punti:

-l'Austria ha chiarito che, in base al diritto costituzionale austriaco, la tutela della natura ricade sotto la competenza dei "Länder", mentre gli impianti funiviari sono di competenza federale.

-I pareri degli esperti sugli aspetti tecnici del progetto, riportati nei vari documenti, non sono stati sottoposti a una disamina da parte del Gruppo di verifica.

3.2. Aspetti tematici

Il Gruppo di verifica ha esaminato la domanda valutando i seguenti aspetti:

3.2.1. Consultazioni e cooperazione transfrontaliere

La stazione superiore è stata costruita quasi in cima al Piz Val Gronda, a una distanza di otto metri dal confine svizzero. E' considerata un impianto tecnico di grande effetto visivo, data la sua altezza e la sua forma geometrica⁴. Il Gruppo di verifica ha riconosciuto l'impatto transfrontaliero di tale progetto situato in prossimità del confine.

E' stato pertanto sollevato il quesito se l'Austria abbia avviato consultazioni e/o cooperato con la Svizzera su questa fattispecie.

L'Austria ha riferito che la propria legislazione non prevedeva alcun obbligo di eseguire una valutazione di impatto ambientale per questo progetto. Conseguentemente esso non era soggetto alle disposizioni della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Inoltre, l'Austria ha informato il Gruppo di verifica che erano state avviate consultazioni informali con il comune svizzero confinante.

La Svizzera ha confermato che tali consultazioni informali hanno avuto luogo. Nel contempo, la Svizzera avrebbe apprezzato l'avvio di consultazioni formali e si rammaricava del fatto che il cantone non fosse stato informato formalmente sul progetto dalle autorità competenti in Austria, data la vicinanza del progetto al confine svizzero.⁵

Considerate le informazioni fornite con la richiesta e le ulteriori informazioni presentate dalle Parti contraenti interessate dalla vicenda, il Gruppo di verifica ha convenuto che vi è un margine di miglioramento per quanto concerne le consultazioni e la cooperazione transfrontaliere in caso di progetti aventi potenziali ricadute transfrontaliere.

3.2.2. Possibile richiesta di ulteriori informazioni

Dato il livello, la quantità e la qualità delle informazioni già fornite, il Gruppo di verifica ha valutato che non occorrono ulteriori informazioni o una visita su territorio, ai sensi del punto 3.1.5. AC XII/A1.

3.2.3. Articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo

L'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo prevede che *“Le Parti contraenti provvederanno affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo.”*

In relazione all'applicazione di tale articolo al progetto di Piz Val Gronda, sono stati sollevati i seguenti interrogativi:

- Il progetto di Piz Val Gronda è realizzato in zona fortemente turistica?
- In cosa consiste un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo?

⁴ In base alla delibera del 19 settembre 2012 della Giunta Regionale del Tirolo (pag. 16), la stazione superiore posta sulla vetta più alta del Piz Val Gronda è considerata un impianto tecnico di grande effetto visivo data la sua altezza e la sua forma geometrica. Lo stesso dicasi per il secondo pilone.

⁵ Documento ImplAlp_2013_19_6d, informazioni fornite dalla Svizzera.

- Qual è il significato di “*provvederanno*” e “*sia perseguito*”?

In relazione al primo interrogativo, il Gruppo di verifica ha determinato che l'area del comprensorio sciistico di Ischgl è una zona fortemente turistica ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo.

La discussione successiva ha affrontato sostanzialmente gli altri due interrogativi.

L'Austria ha dichiarato che l'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo non contiene disposizioni inibitorie, bensì costituisce un quadro per soppesare gli interessi nel singolo caso concreto. L'interpretazione di questo disposto crea delle difficoltà, dato che il testo si rivela piuttosto vago. L'Austria ha aggiunto che la dicitura “*provvederanno affinché (...) sia perseguito un rapporto equilibrato*” non impone alcun risultato concreto e che le Parti hanno un margine discrezionale notevole nell'adozione di misure attuative.

Un membro del Gruppo di verifica ha suggerito che l'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo è basato sul presupposto che vi sia uno squilibrio tra le forme di turismo intensivo ed estensivo e che per tale ragione, prevede che le Parti contraenti provvedano affinché sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. Le Parti contraenti sono tenute a verificare se il rapporto equilibrato possa essere influenzato dai progetti previsti e, in caso affermativo, ad adottare misure volte a garantire che si persegua tale rapporto equilibrato. A tale riguardo sono stati sollevati gli ulteriori interrogativi che seguono:

- Questo progetto rappresenta un'ulteriore intensificazione del turismo in un'area di turismo intensivo? L'Austria ha verificato se lo sviluppo di questo progetto comprometterebbe il rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo ed estensivo in quest'area?
- Se il rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo ed estensivo in quest'area dovesse essere compromesso dallo sviluppo di questo progetto, l'Austria si è già attivata adottando misure che provvedano a perseguire tale rapporto equilibrato?

Alcuni membri del Gruppo di verifica hanno eccepito che l'attuazione di questo progetto rappresenterebbe un'ulteriore intensificazione del turismo in un'area di turismo intensivo, soprattutto perché si costruirebbero una nuova funivia e nuove piste da sci, aumentando ulteriormente il numero di turisti. Mentre l'Austria ha affermato che l'attuazione di questo progetto comporta più un miglioramento dell'area, piuttosto che una sua ulteriore intensificazione.

L'Austria ha aggiunto che, come indicato dalle autorità del Tirolo nel corso della procedura di autorizzazione, l'area interessata dall'autorizzazione in questione sino ad allora non era stata “un'area significativa” per il turismo estensivo e che il progetto non avrebbe avuto conseguenze su aree scialpinistiche di particolare rilevanza né su itinerari escursionistici..

In relazione a tale punto, è stato sollevato l'interrogativo se in tale area specifica si sarebbe potuto rafforzare il turismo estensivo al posto delle forme di turismo intensivo. Un'ulteriore intensificazione potrebbe indurre uno spostamento nel rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo ed estensivo e richiedere pertanto misure che provvedano a perseguire un adeguato equilibrio. Il CAA ha inoltre fatto riferimento a una perizia del servizio di pianificazione territoriale (pag. 2 della richiesta) in base alla quale, in un'ottica di pianificazione territoriale, la zona della Val Fenga deve

essere mantenuta permanentemente libera da attrezzature sciistiche e considerata come territorio di compensazione alpino.

L'Austria ha dichiarato altresì che sono state adottate una serie di misure volte a sostenere le forme di turismo estensivo in quest'area e a istituire incentivi per questa tipologia turistica, soprattutto in estate (itinerari escursionistici nell'area del Silvretta, utilizzo dei laghi, ecc.). Il Gruppo ha fatto notare che l'articolo in questione del Protocollo Turismo non prevede il raggiungimento di un risultato assoluto per quanto concerne il rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo, bensì richiede delle azioni con le quali si provveda a perseguire un rapporto equilibrato fra forme di turismo intensivo ed estensivo.

Il CAA ha sottolineato che il criterio di valutazione contenuto nel Programma per le funivie e i comprensori sciistici del Tirolo del 2005 impiegato dalle autorità per la procedura di autorizzazione non è conforme all'articolo 6 comma 3 e che la domanda su questo punto sollevata nella richiesta non aveva ricevuto alcuna risposta, e ha fatto riferimento all'ultimo paragrafo di pagina 5 delle informazioni fornite dalla Giunta Regionale del Tirolo (Documento ImplAlp_2013_19_6a), del 12 settembre 2013.

L'Austria ha argomentato che in base al proprio sistema legislativo e alla gerarchia delle sue fonti normative, il Protocollo Turismo è equivalente a una legge e il Programma per le funivie e i comprensori sciistici del Tirolo del 2005 a un decreto e che la domanda non era se il decreto ottemperasse all'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo bensì se il progetto previsto di Piz Val Gronda ottemperasse a tale articolo. Il Programma per le funivie e i comprensori sciistici del Tirolo del 2005 dovrebbe essere considerato applicabile dalle autorità, ma non sostituisce l'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo, che si applica a tutti i casi pertinenti oltre al Programma per le funivie e i comprensori sciistici del Tirolo del 2005 (TSSP).

Il Gruppo ha convenuto che l'intento non era di verificare la conformità del Programma per le funivie e i comprensori sciistici del Tirolo del 2005 con l'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo, dato che questa norma è ritenuta un ulteriore strumento nelle mani delle autorità ai fini della procedura autorizzativa. Dato che le leggi nazionali austriache lasciano un margine discrezionale nel processo decisionale, in questo caso particolare rimane incontestato il fatto che le autorità potessero applicare l'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo oltre al TSSP. La domanda, pertanto, era se nel corso della procedura autorizzativa le autorità avessero soppesato tutti gli argomenti e provveduto affinché fosse perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. E' stato sollevato il punto, incontestato, che le autorità non erano tenute a limitarsi ai criteri contenuti nel Programma per le funivie e i comprensori sciistici del Tirolo del 2005, bensì potevano ricorrere ad altri e/o ulteriori criteri per giustificare la propria decisione. Ci si è pertanto chiesti se le autorità abbiano utilizzato elementi o criteri diversi rispetto a quelli menzionati nel Programma per le funivie e i comprensori sciistici del Tirolo del 2005, aspetto che non si evince dai documenti pervenuti.

L'Austria ha dichiarato che tutte le informazioni pertinenti sono state fornite e aggiunto che tutti gli aspetti rilevanti sono stati presi in considerazione dalle autorità nel soppesare gli interessi.

A titolo informativo, un altro membro del Gruppo di verifica ha fatto notare che, per quanto concerne le informazioni fornite dalla Commissione Europea, la questione poteva essere verificata ai fini della Direttiva Habitat dell'UE, considerata la procedura di infrazione in corso contro l'Austria.

Il Gruppo di verifica ha convenuto di richiedere al PSAC di predisporre un riassunto dei punti e argomenti discussi e una proposta di decisione del Gruppo di verifica che possa essere ulteriormente discussa nel corso della prossima riunione.

L'Austria ha dichiarato che dovrebbe essere riconosciuto il fatto che l'Austria ha preso in considerazione quanto disposto nell'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo e che non vi è stata alcuna palese violazione di tale articolo relativamente al progetto previsto del Piz Val Gronda.

Alcuni membri del Gruppo di verifica non erano, in quel momento, in grado di sostenere tale dichiarazione.

Sulla base della discussione il PSAC/SG ha suggerito i seguenti elementi:

-Il Gruppo di verifica dichiara che il comprensorio sciistico in questione è una zona fortemente turistica ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo.

-Il Gruppo di verifica accoglie con favore la spiegazione fornita dall'Austria riguardante l'applicazione dell'articolo 6 comma 3 da parte delle autorità competenti a tutti i casi pertinenti.

-Il Gruppo di verifica raccomanda che in caso di progetti aventi un impatto transfrontaliero si adempiano i requisiti relativi alle consultazioni e alla cooperazione internazionali.

-Qualora il Gruppo di verifica non sia in grado di rispondere alla domanda circa la sussistenza o meno di una violazione dell'articolo 6 comma 3, il Gruppo di verifica dovrà decidere se protrarre i propri sforzi volti a chiarire la fattispecie sulla base della discussione condotta nel corso della 19^a riunione e attraverso una procedura scritta e dovrà trovare un modo idoneo per affrontarla.

-L'articolo 6 comma 3 è una disposizione centrale del Protocollo Turismo per il quale si riconoscono alcuni elementi essenziali. In particolare si riconosce che la mancata adozione di misure volte a provvedere che si pervenga a un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo in zone fortemente turistiche non rappresenta un'opzione valida laddove è probabile che il rapporto equilibrato sia compromesso dai progetti previsti. Occorrono tuttavia dei chiarimenti ai fini di una comprensione più dettagliata e più approfondita dell'articolo. Il Gruppo di verifica decide pertanto di predisporre un documento volto a fornire una comune interpretazione di tali disposizioni per gli Stati alpini da sottoporre alla Conferenza delle Alpi.

I membri del Gruppo di verifica hanno accolto tali suggerimenti.

4- Considerazioni e raccomandazioni

4.1. Consultazione e cooperazione transfrontaliere

L'articolo 2 sugli obblighi generali della Convenzione delle Alpi prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione transfrontaliera sul piano geografico e tematico.

In base ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Protocollo Turismo sulla cooperazione internazionale "Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni" e "[...appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti.]"

Anche quanto disposto nel Protocollo Pianificazione Territoriale e Sviluppo Sostenibile è di particolare rilevanza in tale contesto. L'articolo 4 comma 2 sulla cooperazione internazionale prevede che le Parti contraenti favoriscano "una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, a livello nazionale e regionale, nonché nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale. Nelle aree di confine, questa cooperazione mira soprattutto a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali."

L'articolo 8 comma 3 dello stesso Protocollo specifica che i piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile "sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, e di concerto con gli enti territoriali confinanti eventualmente a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali."

Inoltre, l'articolo 10 comma 2 dello stesso Protocollo prevede, sulla compatibilità dei progetti, che "Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, se ne dovranno informare tempestivamente gli organi competenti. L'informazione dev'essere trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale."

L'Austria ha dichiarato che hanno avuto luogo consultazioni informali con il comune svizzero confinante.

La Svizzera ha dichiarato che nonostante tale consultazione informale avrebbe apprezzato una consultazione formale.

Considerate le informazioni presentate con la richiesta e le ulteriori informazioni fornite dalle Parti contraenti interessate e alla luce delle disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di cui sopra, il Gruppo di verifica conviene che vi sia margine per un miglioramento per quanto concerne le consultazioni e la cooperazione transfrontaliere .

Il Gruppo di verifica raccomanda la piena attuazione delle disposizioni in materia di consultazione e cooperazione internazionali, soprattutto tra paesi confinanti, laddove i progetti abbiano un potenziale impatto transfrontaliero e, in tale contesto, ribadisce le sue precedenti raccomandazioni presentate alla XI Conferenza delle Alpi⁶ che esortano le Parti contraenti ad adottare le misure necessarie per migliorare l'attuazione dei propri impegni e soprattutto a rafforzare la cooperazione nell'attuazione dei Protocolli della Convenzione delle Alpi, in particolare per quanto concerne il Protocollo pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile e il Protocollo Trasporti.

4.2. Possibile richiesta di ulteriori informazioni

Il Gruppo di verifica giunge alla conclusione che non occorrono ulteriori informazioni delle parti interessate e/o visite sul territorio menzionato, dato che le informazioni già disponibili sono sufficienti.

⁶ Documento AC11/A1/2

4.3. Articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo

L'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo prevede che *“Le Parti contraenti provvederanno affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensive ed estensivo.”*

A seguito della discussione e alla luce della disposizione di cui sopra, il Gruppo di verifica riconosce che il progetto in questione si trova in una zona fortemente turistica ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo. Ne consegue che, oltre al TSSP, al progetto preso in esame si applica anche l'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo.

L'Austria ha pertanto l'obbligo di provvedere affinché sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo nell'area presa in esame.

Il Gruppo di verifica raccomanda all'Austria l'adozione delle misure necessarie a garantire che l'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo trovi piena attuazione in tutti i casi pertinenti futuri, tenendo conto delle linee guida interpretative dell'articolo 6 comma 3, che saranno predisposte.

Data la necessità di ulteriori chiarimenti in relazione all'interpretazione dell'articolo 6, comma 3, il Gruppo di verifica giunge alla conclusione che all'attuazione dell'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo gioverebbe una spiegazione più dettagliata del suo contenuto e della sua interpretazione attraverso la stesura di linee guida volte a garantire un'attuazione omogenea di tale disposizione nello spazio alpino.

Il Gruppo di verifica raccomanda pertanto la predisposizione di un documento, da adottare quale decisione alla Conferenza delle Alpi, che contenga delle linee guida per un'attuazione omogenea dell'articolo 6 comma 3 del Protocollo Turismo condivise dalle Parti contraenti.